



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 16, riunita in udienza il 01/07/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:

LENTINI ANNA MARIA, Presidente

PIERONI MARCO, Relatore

FRATTAROLO FRANCESCA MARIA, Giudice

in data 01/07/2025 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 1547/2024 depositato il 27/03/2024

proposto da

Comune di Roma - Via Ostiense 131/I 00154 Roma RM

elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it

contro

Ater Del Comune Di Roma - 00410700587

Difeso da

Deborah Cotogno - [REDACTED]

Flavia Fusco - [REDACTED]

Marco Montellanico - [REDACTED]

ed elettivamente domiciliato presso [REDACTED]

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- pronuncia sentenza n. 997/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 26 e pubblicata il 23/01/2024

Atti impositivi:

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 662162242 IMU 2016

a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1748/2025 depositato il 04/07/2025

Richieste delle parti:

Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Roma Capitale propone appello avverso la sent. n. 997/26/2024, depositata il 23 gennaio 2024, della C. G.T. di primo grado di Roma, di accoglimento del ricorso proposto dall'Ater di Roma contro l'avviso di accertamento n. 662162242 IMU 2016.
2. Il Comune appellante chiede la riforma della sentenza del primo Giudice ritenendo l'insussistenza nella specie dell'esenzione di cui all'art. 13, co. 2, del d.l. n. 201/2011.
3. L'Ater di Roma chiede la conferma della sentenza appellata.
4. In data odierna la causa è stata trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

5. L'appello non è fondato.

La fattispecie in esame non è dissimile da quella che ha già formato getto di vaglio, in sede di legittimità innanzi alla Suprema Corte di cassazione, che, su analoga questione si è espressa con la sentenza n. 6380/2024.

In proposito, la Corte ha affermato che “[...] 1.19. in considerazione dell'assegnazione, da parte del Comune, degli stessi immobili sottoposti a tassazione, in base al principio di cd. «vicinanza della prova», risulta [...] corretta l'affermazione della Commissione tributaria regionale secondo cui le caratteristiche strutturali degli alloggi stessi erano «ben note al Comune che, come detto, provvede alla gestione dell'iter di assegnazione in locazione permanente agli aventi diritto collocati nelle graduatorie formate dagli stessi Comuni»; 1.20. occorre, inoltre, evidenziare che, per giurisprudenza costante di questa Corte, in virtù del principio di collaborazione e buona fede che, ai sensi dell'art. 10, comma 1, della l. n. 212 del 2000, deve improntare i rapporti tra ente impositore e contribuente, a quest'ultimo non possono essere richiesti, anche ove l'onere probatorio sia a carico dello stesso, documenti ed informazioni già in possesso dell'Ufficio (cfr. Cass. 22/04/2021, n. 10724, Cass. 31/05/2018, n. 13822);”.

Ne discende che sul piano probatorio e in ragione dei principi della vicinanza della prova e di leale collaborazione, il Comune non può ribaltare su Ater di Roma, l'onere probatorio ai fini della verifica della sussistenza dei presupposti per l'esenzione IMU di cui al decreto 22 aprile 2008 del Ministero delle infrastrutture, poiché, per le ragioni dette, ben dovrebbe essere avveduto, il Comune, delle caratteristiche degli alloggi sociali gestiti dall'Ente strumentale della Regione e di supporto agli enti locali, tra cui, nella specie, il Comune di Roma, per le politiche abitative (art. 1, l.reg. Lazio n. 30/2002; delib. Giunta Regionale Lazio 4 agosto 2016, n. 508, allegato a); art. 9, co. 76, lett. a), l.reg. Lazio n. 19/2022; art. 1, co. 1-bis, n. 12/1999).

Sicché, in analogia con il caso deciso dalla Cassazione nella citata sentenza n. 6380/2024, era “onere dell'ente impositore (ovvero del soggetto a cui è affidata la gestione e riscossione dei tributi) indicare le ragioni per le quali aveva negato l'esenzione dal tributo di cui all'art. 6, comma 1, legge reg. 21 luglio 1999, n. 44, che riconosce la «funzione sociale degli alloggi di edilizia residenziale pubblica»;”.

D'altro canto, come anche ritenuto dalla CGT di primo grado, la relazione allegata al ricorso da ATER (allegato n. 6) è chiara nel descrivere i requisiti degli alloggi in questione come idonei a qualificarne il carattere di alloggi sociali.

La sentenza del primo Giudice merita dunque conferma.

6. In ragione della complessità della fattispecie, le spese giudizio, per il grado, possono essere compensate.

P.Q.M.

Respinge l'appello. Spese compensate per il grado.